



Area: Funzioni Fondamentali
Settore: Ambiente e Pianificazione Territoriale
C.d.R.: Ecologia e Ambiente
Servizio: Amministrativo Ecologia
Unità Operativa: Gestione dei Rifiuti
Ufficio: Rifiuti

N.Reg. 47 del 16/02/2024

Treviso, 16/02/2024

Oggetto: DITTA SOLIGON SPA - SANTA LUCIA DI PIAVE, VIA FORESTO SUD, N. 19 - IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI RINNOVO CON MODIFICHE - D.LGS. 152/2006 - L.R. 3/2000 - PTA /2009 - L. 33/1985 .

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il DDP n. 144 del 04/03/2013 con il quale la ditta Soligon Spa (P.IVA 01644100263), con sede legale ed operativa in comune di Santa Lucia di Piave via Foresto Sud n. 19, è stata autorizzata ai sensi dell'Art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, come da progetto approvato con DDP n. 859 del 22/12/2006, catastalmente individuato al Foglio n. 4, mapp. nn. 100, 447, 529, 893, 924, 943, 1029, 1032 e 1033, fino al 01/03/2023;

RICHIAMATO il DDP n. 372 del 29/09/2017 con il quale è stato introdotto il codice EER 10 03 16 per la sola operazione di messa in riserva R13 e contestualmente è stato sostituito l'Allegato Tecnico del DDP n. 144/2013;

RICHIAMATO il DDP n. 146 del 24/04/2020 con il quale la Ditta è stata autorizzata all'aumento dei quantitativi dei rifiuti trattabili giornalmente e annualmente, a seguito di esclusione della relativa istanza dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale con DDP n. 30 del 30/08/2018;

RICHIAMATO il DDP n. 337 del 28/12/2022 con cui la Ditta è stata autorizzata alla sostituzione del macchinario impiegato per il trattamento dei cavi, alla revisione del lay-out impiantistico e alla realizzazione di un nuovo impianto di depurazione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'Art. 208, comma 12 del D. Lgs. 152/2006, la Ditta ha proseguito l'attività di gestione dell'impianto previa estensione delle garanzie finanziarie prestate, ad oggi valide fino al 01/03/2024, nelle more dell'emissione del provvedimento di rinnovo;

VISTA la richiesta della Ditta pervenuta in data 15/07/2022, assunta al prot. n. 41159, integrata con documentazione in data 18/10/2022, assunta al prot. n. 60723 del 19/10/2023 e in data 01/08/2023, assunta al prot. n. 46232 del 02/08/2023, ai sensi dell'Art. 208 del D. lgs. 152/2006, finalizzata al rinnovo delle autorizzazioni sopra richiamate, con le seguenti modifiche:





- variazione del layout depurativo, prevedendo la suddivisione in due linee: una per il trattamento della prima pioggia e una per il trattamento della seconda pioggia;
- introduzione di una fase di trattamento chimico-fisico, filtrazione a quarzite e carboni attivi per la linea di prima pioggia;
- utilizzo delle vasche di decantazione/disoleazione esistenti per il trattamento della seconda pioggia;
- sostituzione del macchinario impiegato per il trattamento dei metalli;
- modifica del lay -out impiantistico;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 33/1985, spetta alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione alla modifica dell'impianto di depurazione e che questa costituisce anche autorizzazione allo scarico;

RITENUTO il sistema proposto dalla Ditta conforme a quanto stabilito dall'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela della Acque;

CONSIDERATO il nulla osta idraulico all'immissione delle acque meteoriche nelle condotte delle acque bianche comunali di Via Foresto Sud, rilasciato dal Comune di Santa Lucia di Piave con prot. n. 12751 del 07/11/2019;

RILEVATO che le modifiche impiantistiche richieste dalla Ditta non rientrano nella casistica di cui al punto t) dell'Allegato IV alla Parte II del D. lgs. 152/2006 in materia di VIA;

PRESO ATTO dei seguenti pareri pervenuti nel corso del procedimento, per quanto attiene alle rispettive aree di competenza, in relazione al rinnovo dell'autorizzazione e alle contestuali modifiche richieste dalla Ditta:

- Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, pervenuto in data 24/01/2023, assunto al prot. n. 4281, e pervenuto in data 09/01/2024, assunto al prot. n. 1278, entrambi favorevoli con raccomandazioni;
- Comune di Santa Lucia, in materia acustica pervenuto in data 29/12/2023, assunto al prot. n. 162 del 02/01/2024, favorevole, e pervenuto in data 15/01/2024, assunto al prot. n. 2561 del 16/01/2024, favorevole a condizione che l'installazione del nuovo macchinario sia subordinata all'ottenimento di idoneo titolo edilizio;
- ARPAV UO Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti, EoW e Sottoprodotti pervenuto in data 05/09/2023, assunto al prot. n. 52655, in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto reso ai sensi dell'Art. 184-ter, comma 3 del D. Lgs. 152/2006, favorevole con prescrizioni;

PRESO ATTO del contributo istruttorio dell'ARPAV UO Supporto alle Autorizzazioni e Controlli Preventivi pervenuto in data 05/09/2023, assunto al prot. n. 52655 e in data 19/12/2023 assunto al prot. n. 74801;





VISTA la documentazione integrativa pervenuta dalla Ditta in data 10/10/2022, assunta al prot. nn. 58866, 58874 e 58891, in data 29/11/2022, assunta al prot. n. 69243 del 30/11/2022, in data 25/01/2023, assunta al prot. n. 4780 del 26/01/2023, in data 26/09/2023, assunta al prot. n. 56835, in data 04/10/2023, assunta al prot. n. 59001 del 05/10/2023, in data 09/10/2023, assunta al prot. n. 59990 del 10/10/2023, in data 25/10/2023 assunta al prot. n. 63501, in data 03/11/2023, assunta al prot. n. 65817 del 06/11/2023 e in data 22/01/2024, assunta al prot. n. 3955, a seguito delle richieste di questa Amministrazione del 19/09/2022, prot. n. 54098 e del 18/10/2023, prot. n. 61492 e in esito ai pareri pervenuti da ARPAV;

RITENUTO di rinnovare, con il presente provvedimento, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi e di approvare contestualmente le modifiche richieste dalla Ditta, in conformità alla documentazione tecnica acquisita;

RITENUTO che l'impianto in parola debba essere gestito secondo:

- la configurazione impiantistica, i quantitativi e ai contenuti del DDP n. 144 del 04/03/2013, del DDP n. 372 del 29/09/2017, del DDP n. 146 del 24/04/2020 e del DDP n. 337 del 28/12/2022, fino alla sottoscrizione per accettazione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie stabilite nel presente provvedimento;
- la configurazione impiantistica, i quantitativi e i contenuti dell'Allegato tecnico al presente provvedimento, a partire dalla data di sottoscrizione per accettazione da parte della Provincia delle relative garanzie finanziarie;

RICORDATO che, per il progetto di modifica esaminato, la presente approvazione non costituisce titolo edilizio, che rimane di competenza comunale;

VISTE le istruttorie condotte dagli uffici dell'Unità Operativa Gestione dei Rifiuti del 24/01/2024 e dell'Unità Operativa Tutela delle Acque del 13/12/2023;

RICORDATO che l'individuazione del codice EER è esclusiva responsabilità del produttore del rifiuto, secondo quanto disposto dall'Art. 184, comma 5 del D. Lgs. 152/2006 e che il presente atto non costituisce indicazione, né avallo in tal senso;

VISTA la DGRV n. 2721 del 29/12/2014 in materia di garanzie finanziarie;

DATO ATTO che la Ditta ha in essere le seguenti garanzie finanziarie:

- a) polizza fideiussoria n. 995135639 e successive appendici, rilasciata da AXA Assicurazione SPA, con importo pari a Euro 600.000,00 (seicentomila/00) con data di scadenza il 01/03/2024 e termine per escutere il 01/03/2026, ridotto in forza della certificazione UNI EN ISO 14001;
- b) polizza per la Responsabilità Civile Inquinamento n. 81177 emessa da AXA Assicurazioni SPA, con un massimale assicurato di Euro 1.800.000/Euro (unmilioneottocentomila/00), ridotto in forza della certificazione UNI EN ISO 14001, con opzione di tacito rinnovo;





RITENUTO, pertanto, di richiedere alla Ditta la trasmissione di una nuova polizza fideiussoria, ovvero appendice di quella già vigente, per recepimento del presente provvedimento;

DATO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio della presente autorizzazione tramite marca con codice identificativo n. 01230415265890 del 15/12/2023;

VISTI il D.Lgs. n. 152/2006 e la L.R. 3/2000;

VISTO il D.lgs. n. 49/2014 relativo alla disciplina dei RAEE;

VISTO il D.lgs. 101/2020 che prevede la sorveglianza radiometrica sui materiali metallici;

VISTA la DGRV n. 119/2018 che fornisce indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti;

VISTI la L.R. 33/1985, il Piano di Tutela delle Acque e s.m.i. e la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'articolo 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - La ditta Soligon SPA (P.IVA 01644100263), con sede legale e operativa in via Foresto Sud n. 19 in comune di Santa Lucia di Piave (TV), è autorizzata, ai sensi dell'Art. 208 del D. lgs. n. 152/2006, alla realizzazione delle modifiche e all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi insistente su un'area catastalmente identificata al foglio n. 4, mappali nn. 100, 447, 529, 893, 924, 943 1029, 1032 e 1033, come da progetto presentato in data 15/07/2022, assunto al prot. n. 41159, in data 18/10/2022, assunto al prot. n. 60723 del 19/10/2023 e in data 01/08/2023, assunto al prot. n. 46232 del 02/08/2023, integrato e modificato con i documenti pervenuti in data 10/10/2022, assunti al prot. nn. 58866, 58874, 58891, in data 29/11/2022, assunti al prot. n. 69243 del 30/11/2022, in data 25/01/2023, assunti al prot. n. 4780 del 26/01/2023, in data 26/09/2023, assunti al prot. n. 56835, in data 04/10/2023, assunti al prot. n. 59001 del 05/10/2023, in data 09/10/2023, assunti al prot. n. 59990 del 10/10/2023, in data 25/10/2023 assunti al prot. n. 63501, in data 03/11/2023, assunti al prot. n. 65817 del 06/11/2023 e in data 22/01/2024, assunti al prot. n. 3955, e fatti salvi i documenti progettuali già approvati dalla scrivente Amministrazione.

La presente autorizzazione ha validità fino al **16/02/2034**.

L'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio viene meno nel caso non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia e dal presente provvedimento e nel caso non sussista valido titolo di disponibilità degli immobili e dell'area sulla quale insiste l'impianto.

ART. 2 - Il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica per l'impianto di cui all'Art. 1 ai sensi dell'Art. 208 del D. lgs. n. 152/2006 e comprende:





- a) autorizzazione con la configurazione impiantistica, i quantitativi e i contenuti del DDP n. 144 del 04/03/2013, del DDP n. 372 del 29/09/2017, del DDP n. 146 del 24/04/2020 e del DDP n. 337 del 28/12/2022, fino alla sottoscrizione per accettazione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie di cui al successivo Art. 7 e comunque non oltre i termini di scadenza delle garanzie già prestate e citate in premessa al presente atto;
- b) autorizzazione alle modifiche secondo quanto stabilito all'Art. 1 e autorizzazione all'esercizio, con configurazione di layout e quantitativi stabiliti nell'Allegato tecnico al presente provvedimento, a partire dalla data di accettazione delle garanzie finanziarie di cui al successivo Art. 7 da parte della Provincia, ad esclusione dei titoli edilizi, qualora necessari, in capo al Comune di Santa Lucia di Piave;
- c) autorizzazione alla modifica dell'impianto di depurazione annesso al piazzale adibito a stoccaggio e lavorazione rifiuti posto a Est dello stabilimento;
- d) autorizzazione allo scarico:
- delle acque meteoriche di dilavamento di prima e seconda pioggia provenienti dal nuovo impianto di depurazione a servizio del piazzale di stoccaggio e lavorazione rifiuti, con recapito nella fognatura acque bianche di Via Foresto Sud;
 - delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dalla prima linea di trattamento dell'impianto di depurazione a servizio del piazzale di manovra e viabilità interna e stoccaggio di EOW e rifiuti in ingresso R13 posto a Ovest dello stabilimento, con recapito nella fognatura acque bianche di Via Foresto Sud;
 - delle acque meteoriche di seconda pioggia provenienti dalla seconda linea dell'impianto di depurazione a servizio del piazzale di manovra e viabilità interna e stoccaggio di EOW e rifiuti in ingresso R13 posto a Ovest dello stabilimento, con recapito sul suolo;
- e) autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dalle operazioni di taglio di metallo con fiamma ossiacetilenica e taglio al plasma, effettuate in ambiente confinato e non confinato, ai sensi degli Artt. 270 e 271 del D. Lgs. 152/2006.

ART. 3 - Ai sensi dell'Art. 24 della L.R. 3/2000 la Ditta deve iniziare i lavori per l'apprestamento delle modifiche dell'impianto entro dodici mesi dal rilascio della presente autorizzazione e deve avviare l'esercizio entro trentasei mesi dalla medesima data, pena la decadenza automatica, salvo motivata proroga accordata su istanza della Ditta; dell'inizio dei lavori va data comunicazione alla scrivente Provincia.

ART. 4 - L'avvio dell'esercizio dell'impianto modificato in conformità al presente provvedimento deve essere preceduto dalla trasmissione da parte della Ditta di una comunicazione, recante in allegato:





- a) il certificato di regolare esecuzione delle opere firmato dal Direttore dei Lavori, riguardante l'impianto di depurazione delle acque meteoriche;
- b) attestazione, a firma del legale rappresentante, dell'esecuzione delle modifiche approvate con il presente provvedimento;
- c) gli estremi o copia del titolo edilizio necessario all'installazione del nuovo macchinario;
- d) le garanzie finanziarie di cui al successivo Art. 7, la cui sottoscrizione per accettazione da parte della Provincia subordina l'avvio dell'esercizio stesso.

ART. 5 - Entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell'impianto secondo quanto previsto all'Art. 1, modificato in conformità al presente provvedimento, la Ditta deve trasmettere:

- il collaudo del nuovo macchinario di lavorazione che attesti la corretta funzionalità dello stesso;
- i risultati di una campagna di verifiche fonometriche in campo post - operam, svolta in fase di lavorazione dell'impianto a pieno regime, per la valutazione dei valori di emissione e immissione sia assoluti che differenziali, nel rispetto della normativa vigente sul rumore e avendo a riferimento i recettori indicati nello Studio previsionale di impatto acustico agli atti della scrivente Amministrazione.

La Provincia si riserva di modificare l'autorizzazione all'esercizio a seguito degli esiti del collaudo funzionale.

ART. 6 - L'impianto modificato, a partire dalla data di avvio di cui all'Art. 4, deve essere gestito nel rispetto della documentazione progettuale e gestionale elencata all'Art. 1, nonché secondo quanto riportato nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, composto dalle seguenti parti:

- a) SEZIONE A: Informazioni generali;
- b) SEZIONE B: Gestione dei rifiuti;
- c) SEZIONE C: Gestione delle emissioni in atmosfera;
- d) SEZIONE D: Gestione delle acque meteoriche di dilavamento.

ART. 7 - Per l'esercizio dell'attività la Ditta deve prestare/avere attive le seguenti garanzie finanziarie, secondo i requisiti previsti dall'Allegato A alla DGRV 2721/2014:

- a) polizza RC Inquinamento con massimale assicurato di almeno Euro 1.800.000 (unmilioneottocentomila/00) e garantita per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione; nel caso di rateizzazione annuale, nel contratto si deve prevedere che, in assenza di disdetta comunicata dalle parti a mezzo PEC, almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un'altra annualità e così successivamente; le parti si obbligano in caso di disdetta ed entro il termine per la stessa previsto, sopraindicato, ad inserire la Provincia di Treviso quale codestinataria nella comunicazione di disdetta a mezzo PEC;





b) nuova polizza fideiussoria assicurativa o bancaria con importo pari a Euro 600.000,00 (seicentomila/00) o appendice della polizza vigente con recepimento del presente provvedimento e modifica delle date di scadenza e di escussione, fermo il resto.

In assenza di valida certificazione UNI EN ISO 14001, la Ditta deve darne tempestiva comunicazione alla scrivente Amministrazione ed adeguare di conseguenza le garanzie finanziarie già prestate secondo la norma regionale vigente entro trenta giorni dalla scadenza della certificazione stessa.

ART. 8 - L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.

ART. 9 - Le modifiche impiantistiche e/o strutturali, comprendenti anche gli impianti di depurazione delle acque meteoriche e degli scarichi, fermi restando gli obblighi di legge, devono essere comunicate preventivamente a questa Amministrazione, corredate degli eventuali elaborati tecnici e, ove ne ricorrano gli estremi, preventivamente autorizzate ai sensi dell'Art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.

ART. 10 - L'impianto di recupero rifiuti deve adeguarsi alle norme tecniche stabilite dal decreto del Ministero dell'interno 26 luglio 2022, recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti" nei tempi previsti dall'Art. 5 del medesimo decreto ministeriale.

ART. 11 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la Ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.

ART. 12 - La variazione del legale rappresentante della Ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanza deve essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione allegando un'autodichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet della Provincia.

ART. 13 - Nell'eventualità in cui la Ditta si venisse a trovare in uno dei seguenti stati: a) fallimento; b) liquidazione; c) cessazione di attività; d) concordato preventivo, ha l'obbligo di fornirne immediata comunicazione a questa Amministrazione. Se la Ditta si trovasse in fallimento e non fosse in atto l'esercizio provvisorio ai sensi della normativa fallimentare, il ritiro ed il trattamento dei rifiuti deve intendersi sospeso.

ART. 14 - Ogni modifica al titolo di disponibilità dell'area deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione, al fine di adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.

ART. 15 - Sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni di competenza di altri Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione idraulica allo scarico rilasciata dall'Ente gestore del corpo recettore.

ART. 16 - L'efficacia dell'autorizzazione viene meno nel caso sussistano a carico del titolare o del legale rappresentante le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'Art. 67 del D.Lgs.





159/2011 (normativa antimafia) e nel caso non sussistano più requisiti soggettivi dichiarati dal titolare della Ditta in data 15/07/2022, assunti al prot. n. 41159 e in data 01/08/2023, assunti al prot. n. 46232 del 02/08/2023.

ART. 17 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, all'ARPAV di Treviso, al Comune sede d'impianto, all'UO Economia circolare e ciclo dei rifiuti, EoW e Sottoprodotti di ARPAV e va affisso all'albo della Provincia ed a quello del Comune.

ART. 18 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, decorrenti dal ricevimento dello stesso.

BUSONI SIMONE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)






SEDE LEGALE
Via delle Industrie n. 29/vh int. 7
30030 MARCON (VI)
telefono 041-5385307
fax 041-2537425
e-mail info@studioamc.it
CF/P.IVA 0302344274
REG. IMPRESA 0302344274
CAP. SOC. euro 10.000,00 I.V.



SOLIGON SpA
Via Foresta Sud - Santa Lucia di Piave (TV)

Elaborato		Tavola	
IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI		U	
RINNOVO AUTORIZZAZIONE IMPIANTO		Scala	
TAVOLA ACQUE METEORICHE		VARIE	
Rev. 01	Data 25/10/2023		
Il Committente		Il Tecnico Ambientale	

SCHEMA DI PROCESSO: IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE DERIVANTI DA DILAVAMENTO PIAZZALE - AREE DI MANOVRA




SCHEMA TRATTAMENTO



- RACCOLTA ACQUE METEORICHE PIAZZALE VIABILITA' E STOCCAGGIO EOW
 - RACCOLTA ACQUE METEORICHE PLUVIALI
 - LINEA FOGNARIA ACQUE BIANCHE DELLA ZONA INDUSTRIALE
 - SCARICO ACQUE PRIMA PIOGGIA DEL PIAZZALE ADIBITO A VIABILITA' E STOCCAGGIO EOW
 - SCARICO ACQUE METEORICHE DEL PIAZZALE ADIBITO A GESTIONE RIFIUTI
 - SCARICO ACQUE PLUVIALI SU POZZO PERDENTE
 - SCARICO ACQUE SECONDA PIOGGIA DEL PIAZZALE ADIBITO A VIABILITA' E STOCCAGGIO EOW SU POZZI PERDENTI
 - CORDOLO DI PERIMETRAZIONE AREA STOCCAGGIO RIFIUTI FRONTE CAPANNONE
 - DISOLEATORI PIAZZALE STOCCAGGIO RIFIUTI FRONTE CAPANNONE
 - NEW-JERSEY MOBILE H. 4.00 m
 - NEW-JERSEY MOBILE H. 2.50 m
- All'interno delle aree possono esserci ulteriori setti separatori con posizionamento dinamico

SCHEMA DI PROCESSO: IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE DERIVANTI DA DILAVAMENTO PIAZZALE STOCCAGGIO





Allegato Tecnico

Oggetto: Ditta Soligon Spa - Santa Lucia di Piave, via Foresto sud, n. 19 - Impianto di recupero rifiuti non pericolosi, rinnovo con modifiche - D. Lgs. 152/2006 - L.R. 3/2000 - PTA /2009 - L. 33/1985.

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI

Identificazione Ditta

Ragione Sociale Ditta/Ente	Soligon Spa
Codice Fiscale e P.IVA	01644100263
n. REA	n. REA TV/160961
Sede Legale	Comune di Santa Lucia di Piave via Foresto Sud n. 19
Certificazione del sistema di gestione	ISO 9001, cert. n. 51949 valido fino al 11/04/2024 ISO 14001, cert. n. 51494 valido fino al 11/04/2024 ISO 45001, cert. n. 51397 valido fino al 27/06/2025 Altro sistema di gestione qualità conforme all'art. 6 del Reg. UE n. 333/2011 (scadenza 04/12/2025) e all'art. 5 del Reg. UE n. 715/2013 (scadenza 11/12/2025).

Ubicazione Impianto

Comune di localizzazione	Santa Lucia di Piave
Indirizzo	via Foresto Sud, n. 19
Dati Catastali	Foglio 4 Mappali nn.1033 1032 529 447 100 1029 893 924 943
Coordinate Geografiche	Google maps: 45° 50'37.9"N 12° 16'04.8"E
Confini	Nord: area industriale Sud: campo coltivato Est: area industriale Ovest: area industriale
Classificazione in base allo strumento urbanistico comunale	PAT: Zona ad urbanizzazione consolidata di tipo produttivo; PI: Ambito Produttivo Confermato; Piano regolatore generale: ZTO Dc - "Ambito produttivo confermato"



Variante Urbanistica	X NO
----------------------	------

Classificazione impianto di gestione dei rifiuti

Si riporta di seguito la classificazione dell'impianto secondo quanto indicato nelle "Linee guida per la classificazione degli impianti di gestione dei rifiuti e l'attribuzione delle operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati B e C del D.Lgs. n. 152/2006" di cui all'Appendice 2 dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 988 del 09/08/2022 (Piano Regionale dei Rifiuti).

n. linea	Tipo Impianto	Dettaglio Impianto		Operazione
1	SELEZIONE E RECUPERO	RECUPERO SECCHI	Selezione/Recupero Metalli	R4
				R13 funzionale
		SELEZIONE E CERNITA		R12
				R13 funzionale
2	TRATTAMENTO	TRATTAMENTI COMPLESSI - Miscelazione non in deroga		R12
3	STOCCAGGIO	STOCCAGGIO	Accorpamento con medesimo codice diversi produttori	R12
			Messa in Riserva	R13

SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI**Rifiuti conferibili e operazioni di recupero consentite**

1. Presso l'impianto di recupero possono essere conferiti i rifiuti di cui alla seguente tabella, per ogni singolo EER, sono indicate le operazioni di recupero consentite.

EER	DESCRIZIONE	Selezione e recupero metalli	Riduzione volumetrica	Selezione e cernita/ Eliminazione frazione estranee	Accorpamento	Miscelazione non in deroga	Messa in riserva EER uguali stesso produttore
		R13-R4	R13-R12	R13-R12	R13-R12	R12	R13
10 02 10	Scaglie laminazione di			X	X		X



EER	DESCRIZIONE	Selezione e recupero metalli	Riduzione volumetrica	Selezione e cernita/ Eliminazione frazione estranee	Accorpamento	Miscelazione non in deroga	Messa in riserva EER uguali stesso produttore
		R13-R4	R13-R12	R13-R12	R13-R12	R12	R13
10 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti. Prescrizione: <i>limitatamente ai rottami metallici e affini.</i>	X		X	X		X
10 03 16	Schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15						X
10 03 22	Altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21	X		X	X		X
10 05 04	Altre polveri e particolato			X	X		X
10 05 11	Scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10			X	X		X
10 06 04	Altre polveri e particolato	X		X	X		X
10 08 04	Polveri e particolato	X		X	X		X
10 08 99	Rifiuti non specificati altrimenti	X		X	X		X
11 05 01	Zinco solido	X		X	X		X
11 05 99	Rifiuti non specificati altrimenti	X		X	X		X



EER	DESCRIZIONE	Selezione e recupero metalli	Riduzione volumetrica	Selezione e cernita/ Eliminazione frazione estranee	Accorpamento	Miscelazione non in deroga	Messa in riserva EER uguali stesso produttore
		R13-R4	R13-R12	R13-R12	R13-R12	R12	R13
	<i>Prescrizioni: limitatamente ai rottami metallici e affini.</i>						
12 01 01	Limatura e trucioli di metalli ferrosi	X		X	X	X	X
12 01 02	Polveri e particolato di metalli ferrosi	X		X	X		X
12 01 03	Limatura e trucioli di metalli non ferrosi	X		X	X	X	X
12 01 04	Polveri e particolato di metalli non ferrosi	X		X	X		X
12 01 21	Corpi di utensile e materiale di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	X		X	X		X
12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti <i>Prescrizione: limitatamente ai rottami metallici e affini.</i>	X		X	X	X	X
15 01 01	Imballaggi carta e cartone						X
15 01 03	Imballaggi in legno			X	X		X
15 01 04	Imballaggi metallici	X		X	X		X
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi						X
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	X		X	X		X
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi nè altre componenti pericolose						X
16 01 16	Serbatoi per gas	X		X	X		X



EER	DESCRIZIONE	Selezione e recupero metalli	Riduzione volumetrica	Selezione e cernita/ Eliminazione frazione estranee	Accorpamento	Miscelazione non in deroga	Messa in riserva EER uguali stesso produttore
		R13-R4	R13-R12	R13-R12	R13-R12	R12	R13
	liquefatto <i>Prescrizione: i serbatoi devono essere privi di materiale combustibile.</i>						
16 01 17	Metalli ferrosi	X		X	X	X	X
16 01 18	Metalli non ferrosi	X		X	X	X	X
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti <i>Prescrizione: limitatamente ai rottami metallici e affini.</i>	X		X	X		X
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 <i>Prescrizione: recupero limitato alla sola parte metallica.</i>	X	X	X	X		X
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 <i>Prescrizione: limitatamente ai rifiuti costituiti da rottami metallici.</i>	X	X	X	X	X	X
16 06 04	Batterie alcaline (tranne 16 06 03)						X
16 06 05	Altre batterie ed accumulatori						X
17 04 01	Rame, bronzo, ottone	X	X	X	X	X	X
17 04 02	Alluminio	X	X	X	X	X	X
17 04 03	Piombo	X	X	X	X	X	X
17 04 04	Zinco	X	X	X	X	X	X



EER	DESCRIZIONE	Selezione e recupero metalli	Riduzione volumetrica	Selezione e cernita/ Eliminazione frazione estranee	Accorpamento	Miscelazione non in deroga	Messa in riserva EER uguali stesso produttore
		R13-R4	R13-R12	R13-R12	R13-R12	R12	R13
17 04 05	Ferro e acciaio	X	X	X	X	X	X
17 04 06	Stagno	X	X	X	X		X
17 04 07	Metalli misti	X	X	X	X	X	X
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10. <i>Prescrizione: operazione di R4 limitatamente alla componente metallica.</i>	X		X	X	X	X
19 01 02	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	X		X	X		X
19 01 18	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	X		X	X		X
19 10 01	Rifiuti di ferro e acciaio	X		X	X		X
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi	X		X	X		X
19 12 02	Metalli ferrosi	X	X	X	X	X	X
19 12 03	Metalli non ferrosi	X	X	X	X	X	X
20 01 34	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33						X
20 01 40	Metallo	X		X	X		X

2. Tabelle per operazioni di miscelazione non in deroga (art. 187 D. Lgs. n. 152/2006)

I rifiuti per i quali nella Tabella punto 1 è consentita l'operazione "Miscelazione non in deroga R12" (relativa colonna barrata con "X") possono essere miscelati esclusivamente secondo le seguenti classi di miscelazione:



CLASSE METALLI FERROSI	
EER	DESCRIZIONE
12 01 01	rottami costituiti da limature e trucioli in ferro-acciaio
19 12 02	Metalli ferrosi

CLASSE METALLI NON FERROSI	
EER	DESCRIZIONE
12 01 03	rottami costituiti da limature e trucioli di metalli non ferrosi
19 12 03	Metalli non ferrosi

CLASSE MOTORI ELETTRICI	
EER	DESCRIZIONE
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
19 12 03	Metalli non ferrosi

CLASSE RAME/ BRONZO/OTTONE	
EER	DESCRIZIONE
17 04 01	Rame/ bronzo/ottone
12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti (specifica rame/ottone/bronzo)
16 01 18	Metalli non ferrosi
19 12 03	Metalli non ferrosi

CLASSE ALLUMINIO	
EER	DESCRIZIONE
17 04 02	Alluminio
12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti (specifica alluminio)
16 01 18	Metalli non ferrosi
19 12 03	Metalli non ferrosi

CLASSE PIOMBO	
EER	DESCRIZIONE
17 04 03	Piombo



12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti (specifica piombo)
16 01 18	Metalli non ferrosi
19 12 03	Metalli non ferrosi

CLASSE ZINCO	
EER	DESCRIZIONE
17 04 04	Zinco
12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti (specifica zinco)
16 01 18	Metalli non ferrosi
19 12 03	Metalli non ferrosi

CLASSE FERRO/ACCIAIO	
EER	DESCRIZIONE
17 04 05	Ferro e acciaio
12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti (specifica ferro/acciaio)
16 01 17	Metalli ferrosi
19 12 02	Metalli ferrosi

CLASSE METALLI MISTI FERROSI	
EER	DESCRIZIONE
17 04 07	Metalli misti
12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti (specifica metalli misti ferrosi)
16 01 17	Metalli ferrosi
19 12 02	Metalli ferrosi

CLASSE METALLI MISTI NON FERROSI	
EER	DESCRIZIONE
17 04 07	Metalli misti
12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti (specifica metalli misti non ferrosi)
16 01 18	Metalli non ferrosi
19 12 03	Metalli non ferrosi



CLASSE CAVI	
EER	DESCRIZIONE
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
19 12 03	Metalli non ferrosi

- a) L'operazione di miscelazione non in deroga (art. 187 D. Lgs. n. 152/2006) deve essere eseguita secondo le pertinenti normative del settore per il recupero di EoW e/o i criteri di ammissibilità per gli specifici impianti di destino finale, come previsto dalla DGRV 119/2018.
- b) La classe di miscelazione “motori elettrici” deve riguardare i seguenti rifiuti:
- motori elettrici derivanti dallo smontaggio di macchinari fuori uso svolto presso produttori iniziali (EER 16 02 16);
 - motori equivalenti merceologicamente ai rifiuti di cui sopra e che derivano da impianti di rifiuti che hanno eseguito operazioni di smontaggio/ selezione/ cernita (EER 19 12 03).
- c) La classe di miscelazione “cavi” deve riguardare i seguenti rifiuti:
- cavi elettrici derivanti da operazioni di smontaggio di quadri e apparecchiature elettriche svolte presso i produttori iniziali (EER 16 02 16);
 - cavi equivalenti dal punto di vista merceologico ai primi e provenienti da attività di demolizione di edifici (EER 17 04 11);
 - cavi equivalenti merceologicamente ai rifiuti di cui sopra e che derivano da impianti di rifiuti che hanno eseguito operazioni di smontaggio/ selezione/ cernita (EER 19 12 03).

Quantitativi gestibili

3. I quantitativi di rifiuti ammessi all'impianto sono i seguenti:

- a) quantitativo giornaliero massimo trattabile: 380 t , di cui 50 t per operazione di miscelazione non in deroga;
- b) quantitativo annuale massimo ricevibile e trattabile: 100.000 t, di cui 11.000 t per operazione di miscelazione non in deroga;
- c) quantitativo istantaneo massimo stoccabile complessivamente : 5.000 t.



Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW)

4. La Ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività di recupero, qualora indicate nella tabella di cui al punto 1:

- a) operazioni di esclusiva messa in riserva R13 di rifiuti con medesimo codice EER proveniente dallo stesso produttore per l'avvio a recupero presso impianti terzi;
- b) operazioni di messa in riserva R13 per tipologia di rifiuti funzionale all'attività di recupero dell'impianto;
- c) operazioni di recupero R12, come di seguito descritte:
 - c.1) operazioni di accorpamento di rifiuti con medesimo codice EER, provenienti da diversi produttori, per l'avvio a recupero presso impianti terzi;
 - c.2) operazioni di eliminazione di frazioni estranee, effettuata manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici, di singole partite di rifiuti in ingresso o di più partite di rifiuti in ingresso avente medesimo codice EER, finalizzate alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a successivo recupero presso impianti terzi;
 - c.3) operazioni di selezione e cernita dei rifiuti, effettuata manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici, di singole partite di rifiuti in ingresso o di più partite di rifiuti in ingresso avente medesimo codice EER, finalizzate alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a successivo recupero presso impianti terzi;
 - c.4) operazioni di miscelazione non in deroga di rifiuti aventi codice EER diverso ma analoghe caratteristiche merceologiche al fine di produrre frazioni omogenee di rifiuti destinate a successivo recupero effettivo presso impianti terzi, secondo le Tabelle di miscelazione e le prescrizioni indicate al punto 2 del presente Allegato tecnico;
 - c.5) operazione di recupero R12 intese quali operazioni di selezione, cernita e lavorazione meccanica di spezzoni di cavo finalizzate alla separazione della guaina isolante del conduttore metallico e da destinare a successivi impianti di recupero terzi;
 - c.6) operazioni di recupero R12 di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) intese quali selezione, cernita e disassemblaggio finalizzate ad ottenere materiale omogeneo (metalli ferrosi e non ferrosi) da avviare a successivo recupero di metalli R4 presso il sito o presso impianti terzi.



- d) operazioni di adeguamento volumetrico R12 mediante pressatura, cesoiatura, ossitaglio e taglio al plasma dei rifiuti derivanti dalle succitate operazioni, al fine di ridurre la pezzatura e/o ottimizzarne il trasporto presso impianti terzi;
- e) operazione di recupero dei metalli R4 costituita da fasi effettuate manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, di selezione e cernita, eventuale separazione delle frazioni indesiderate e riduzione volumetrica;
- f) operazione di recupero di metalli e di composti metallici R4 mediante selezione, cernita e lavorazione meccanica per asportazione del rivestimento in plastica dal cavo di rame/alluminio.

5. Tutte le operazioni di recupero sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto.

6. I prodotti dell'attività di recupero per cessare la qualifica di rifiuto devono rispondere alle condizioni definite dall'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 secondo i criteri stabiliti dai Regolamenti di settore, elencati ai punti successivi.

7. CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO PER ROTTAMI DI FERRO, ACCIAIO E ALLUMINIO

I prodotti dell'attività di recupero per cessare la qualifica di rifiuto devono rispondere alle condizioni definite dall'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006.

Il recupero R4 dei rifiuti metallici di ferro, acciaio e alluminio deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 333/2011, che si intende integralmente richiamato.

Si riportano di seguito i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto.

Definizioni

«**Rottami di ferro e acciaio**», i rottami metallici costituiti principalmente da ferro e acciaio;

«**Rottami di alluminio**», i rottami metallici costituiti principalmente da alluminio e leghe di alluminio;

«**Detentore**», la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rottami metallici;

«**Produttore**», il detentore che cede ad un altro detentore rottami metallici che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti;

«**Importatore**», qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che introduce nel territorio doganale dell'Unione rottami metallici che hanno cessato di essere considerati rifiuti;

«**Personale qualificato**», personale che, per esperienza o formazione, ha le competenze per controllare e



valutare le caratteristiche dei rottami metallici;

«**Controllo visivo**», il controllo dei rottami metallici che investe tutte le parti di una partita e impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata;

«**Partita**», un lotto di rottami metallici destinato ad essere spedito da un produttore ad un altro detentore e che può essere contenuto in una o più unità di trasporto, ad esempio contenitori.

Criteri per i rottami di ferro e acciaio

I rottami di ferro e acciaio cessano di essere considerati rifiuti allorché, all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell'allegato I al Regolamento UE 333/2011;
- i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell'allegato I al Regolamento UE 333/2011;
- i rottami di ferro e acciaio ottenuti dall'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell'allegato I al Regolamento UE 333/2011;
- il produttore ha rispettato le prescrizioni degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 333/2011.

Criteri per i rottami di alluminio

I rottami di alluminio, inclusi i rottami delle leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti allorché, all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell'allegato II al Regolamento UE 333/2011;
- i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell'allegato II al Regolamento UE 333/2011 ;
- i rottami di alluminio ottenuti dall'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell'allegato II al Regolamento UE 333/2011;
- il produttore ha rispettato le prescrizioni degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 333/2011.

Dichiarazione di conformità



Il produttore stila, per ciascuna partita di rottami metallici, una dichiarazione di conformità in base al modello di cui all'allegato III del Regolamento UE 333/2011.

Il produttore o l'importatore trasmette la dichiarazione di conformità al detentore successivo della partita di rottami metallici. Il produttore conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.

La dichiarazione di conformità può essere stilata in formato elettronico.

Gestione della qualità

Il produttore applica un sistema di gestione della qualità atto a dimostrare la conformità ai criteri di cui agli articoli 3 (Criteri per i rottami di ferro a acciaio) e 4 (Criteri per i rottami di alluminio) del Regolamento UE 333/2011, rispettivamente.

Tale sistema prevede una serie di procedimenti documentati riguardanti ciascuno dei seguenti aspetti:

- controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero di cui al punto 2 degli allegati I e II al Regolamento UE 333/2011;
- monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento di cui al punto 3.3 degli allegati I e II al Regolamento UE 333/2011;
- monitoraggio della qualità dei rottami metallici ottenuti dall'operazione di recupero di cui al punto 1 degli allegati I e II al Regolamento UE 333/2011 (che comprenda anche campionamento e analisi);
- efficacia del monitoraggio delle radiazioni di cui al punto 1.5 degli allegati I e II al Regolamento UE 333/2011, rispettivamente;
- osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami metallici;
- registrazione dei risultati dei controlli effettuati a norma dei precedenti quattro punti;
- revisione e miglioramento del sistema di gestione della qualità;
- formazione del personale.

Il sistema di gestione della qualità prevede inoltre gli obblighi specifici di monitoraggio indicati, per ciascun criterio, negli allegati I e II al Regolamento UE 333/2011.

L'accertamento del sistema di gestione della qualità secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento UE 333/2011 é effettuato ogni tre anni.

ALLEGATO I al Regolamento UE 333/2011



Criteri per i rottami di ferro e acciaio

Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
1. Qualità dei rottami ottenuti dall'operazione di recupero	
<p>1.1. I rottami sono suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici nelle acciaierie e nelle fonderie.</p> <p>1.2. La quantità totale di materiali estranei (sterili) è ≤ 2 % in peso. Sono considerati materiali estranei:</p> <p>1) metalli non ferrosi (tranne gli elementi di lega presenti in qualsiasi substrato metallico ferroso) e materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro;</p> <p>2) materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze chimiche o organiche;</p> <p>3) elementi di maggiori dimensioni (della grandezza di un mattone) non conduttori di elettricità, quali pneumatici, tubi ripieni di cemento, legno o calcestruzzo;</p> <p>4) residui delle operazioni di fusione, riscaldamento, preparazione della superficie (anche scricatura), molatura, segatura, saldatura e ossitaglio cui è sottoposto l'acciaio, quali scorie, scaglie di laminazione, polveri raccolte nei filtri dell'aria, polveri da molatura, fanghi.</p>	<p>Personale qualificato classifica ogni partita.</p> <p>Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita.</p> <p>A congrua cadenza (almeno ogni 6 mesi) e sotto attento controllo visivo si analizzano alcuni campioni rappresentativi dei materiali estranei, pesandoli dopo avere separato, magneticamente o manualmente (secondo i casi), le particelle di ferro e acciaio dagli oggetti.</p> <p>Per stabilire la giusta frequenza con cui eseguire il monitoraggio per campionamento si tiene conto dei seguenti fattori:</p> <p>1) l'evoluzione prevista della variabilità (ad esempio, in base ai risultati passati);</p> <p>2) il rischio di variabilità insito nella qualità dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero e di ogni trattamento successivo;</p> <p>3) la precisione del metodo di monitoraggio;</p> <p>e 4) la prossimità dei risultati al limite massimo del 2 % in peso di materiali estranei.</p> <p>Il processo che ha condotto alla scelta della frequenza del monitoraggio dovrebbe essere documentato nell'ambito del sistema di gestione della qualità e dovrebbe essere accessibile per l'audit.</p>
<p>1.3. I rottami non contengono ossido di ferro in eccesso, sotto alcuna forma, tranne le consuete quantità dovute allo stoccaggio all'aperto, in condizioni atmosferiche normali, di rottami preparati.</p>	<p>Personale qualificato esegue un controllo visivo per rilevare la presenza di ossidi.</p>
<p>1.4. I rottami non presentano, ad occhio nudo, oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non danno luogo a gocciolamento.</p>	<p>Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita, prestando particolare attenzione alle parti in cui è più probabile che si verifichi gocciolamento.</p>
<p>1.5. Radioattività: non è necessario intervenire secondo le norme nazionali e internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Questa disposizione lascia impregiudicate le norme di base sulla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione adottate negli atti che rientrano nel capo III, del trattato Euratom, in particolare la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio .</p>	<p>Personale qualificato effettua il monitoraggio della radioattività di ogni partita.</p> <p>Ogni partita di rottami è corredata da un certificato stilato secondo le norme nazionali o internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Il certificato</p>



Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
<p>1.6. I rottami non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. I rottami rispettano i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE e non superano i valori di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004. La presente disposizione non vale per le caratteristiche dei singoli elementi presenti nelle leghe di ferro e acciaio.</p> <p>1.7. I rottami non contengono alcun contenitore sotto pressione, chiuso o insufficientemente aperto che possa causare un'esplosione in una fornace metallurgica.</p>	<p>può essere incluso in altri documenti che accompagnano la partita.</p> <p>Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita. Se da un controllo visivo sorge il dubbio di un'eventuale presenza di caratteristiche di pericolo, si adottano ulteriori opportune misure di monitoraggio, ad esempio campionamento e analisi.</p> <p>Il personale è formato a individuare le eventuali caratteristiche di pericolo dei rottami di ferro e acciaio e a riconoscere gli elementi concreti o le particolarità che consentono di determinare le caratteristiche di pericolo.</p> <p>La procedura di rilevamento dei materiali pericolosi è documentata nell'ambito del sistema di gestione della qualità.</p> <p>Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita.</p>
2. Rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero	
<p>2.1. Possono essere utilizzati a tal fine solo i rifiuti contenenti ferro o acciaio recuperabile.</p> <p>2.2. I rifiuti pericolosi non sono utilizzati in questo tipo di operazione tranne quando si dimostra che, per eliminare tutte le caratteristiche di pericolo, sono stati applicati i processi e le tecniche di cui al punto 3 del presente allegato.</p> <p>2.3. I rifiuti seguenti non sono utilizzati in questo tipo di operazione:</p> <p>a) limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose e</p> <p>b) fusti e contenitori, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che contengono o hanno contenuto oli o vernici.</p>	<p>I controlli di accettazione (eseguiti a vista) di tutti i rifiuti pervenuti e dei documenti che li accompagnano sono effettuati da personale qualificato, che è formato a riconoscere i rifiuti non conformi ai criteri indicati nel presente punto.</p>
3. Processi e tecniche di trattamento	
<p>3.1. I rottami di ferro o acciaio sono stati separati alla fonte o durante la raccolta e sono stati tenuti divisi, oppure i rifiuti in entrata sono stati sottoposti a un trattamento per separare i rottami di ferro e acciaio dagli elementi non metallici e non ferrosi.</p> <p>3.2. Sono stati portati a termine tutti i trattamenti meccanici (quali taglio, cesoiatura, frantumazione o granulazione; selezione, separazione, pulizia, disinquinamento, svuotamento) necessari per preparare i rottami metallici al loro utilizzo finale direttamente nelle</p>	



Criteria	Obblighi minimi di monitoraggio interno
<p>acciaierie e nelle fonderie.</p> <p>3.3. Ai rifiuti contenenti elementi pericolosi si applicano le seguenti prescrizioni specifiche:</p> <p>a) il materiale in entrata proveniente da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o da veicoli fuori uso è stato sottoposto a tutti i trattamenti prescritti dall'articolo 6 della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dall'articolo 6 della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;</p> <p>b) i clorofluorocarburi delle apparecchiature eliminate sono stati catturati mediante un processo approvato dalle autorità competenti;</p> <p>c) i cavi sono stati strappati o trinciati. Se un cavo contiene rivestimenti organici (materie plastiche), questi sono stati tolti ricorrendo alle migliori tecniche disponibili;</p> <p>d) i fusti e i contenitori sono stati svuotati e puliti; e</p> <p>e) le sostanze pericolose nei rifiuti non menzionati alla lettera a) sono state eliminate efficacemente mediante un processo approvato dall'autorità competente.</p>	

ALLEGATO II al Regolamento UE 333/2011**Criteria per i rottami di alluminio**

Criteria	Obblighi minimi di monitoraggio interno
1. Qualità dei rottami	
<p>1.1. I rottami sono suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici mediante raffinazione o rifusione.</p> <p>1.2. La quantità totale di materiali estranei è $\leq 5\%$ in peso oppure la resa del metallo è $\geq 90\%$; Sono considerati materiali estranei: 1) metalli diversi dall'alluminio e dalle leghe di alluminio; 2) materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro; 3) materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze chimiche o organiche; 4) elementi di maggiori dimensioni (della grandezza di un mattone) non conduttori di elettricità, quali pneumatici, tubi ripieni di cemento, legno o calcestruzzo; oppure 5) residui delle operazioni di fusione dell'alluminio e leghe di alluminio, riscaldamento, preparazione della superficie (anche scriccatura), molatura, segatura, saldatura e ossitaglio, quali scorie, impurità,</p>	<p>Personale qualificato classifica ogni partita.</p> <p>Il produttore dei rottami di alluminio verifica la conformità controllando la quantità di materiali estranei o determinando la resa del metallo.</p> <p>Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita.</p> <p>A congrua cadenza (almeno ogni 6 mesi) si analizzano alcuni campioni rappresentativi di ogni categoria di rottami per determinare la quantità totale di materiali estranei o la resa del metallo.</p> <p>I campioni rappresentativi si ottengono in base alle</p>



Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
loppe, polveri raccolte nei filtri dell'aria, polveri da molatura, fanghi.	<p>procedure di campionamento di cui alla norma EN 13920.</p> <p>La quantità totale di materiali estranei è determinata dal peso risultante dopo avere separato, manualmente o con altri mezzi (una calamita o basandosi sulla densità), le particelle e gli oggetti in alluminio dalle particelle e dagli oggetti costituiti da materiali estranei.</p> <p>La resa del metallo è misurata secondo la procedura descritta di seguito:</p> <ol style="list-style-type: none">1) determinazione della massa (m 1) dopo eliminazione e determinazione dell'umidità (in conformità del punto 7.1 della norma EN 13920-1:2002);2) eliminazione e determinazione del ferro libero (in conformità del punto 7.2 della norma EN 13920- 1:2002);3) determinazione della massa del metallo dopo fusione e solidificazione (m 2) in base alla procedura per la determinazione della resa del metallo di cui al punto 7.3 della norma EN 13920-1:2002;4) calcolo della resa del metallo $m [\%] = (m 2/m 1) \times 100$. <p>Per stabilire la giusta frequenza con cui eseguire l'analisi dei campioni rappresentativi si tiene conto dei seguenti fattori:</p> <ol style="list-style-type: none">1) l'evoluzione prevista della variabilità (ad esempio, in base ai risultati passati);2) il rischio di variabilità insito nella qualità dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero e nell'esecuzione di ogni trattamento successivo;3) la precisione del metodo di monitoraggio; e4) la prossimità dei risultati ai valori massimi per la quantità totale di materiali estranei o per la resa del metallo.
1.3. I rottami non contengono polivinilcloruro (PVC) sotto forma di rivestimenti, vernici, materie plastiche	Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita.
1.4. I rottami sono esenti, alla vista, da oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non comportano gocciolamento.	Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita, prestando particolare attenzione alle parti in cui è più probabile che si verifichi gocciolamento.
1.5. Radioattività: non è necessario intervenire secondo le norme nazionali e internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Questa disposizione lascia impregiudicate le norme di base sulla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione adottate negli atti che rientrano nel capo III, del trattato Euratom, in particolare la direttiva 96/29/Euratom	Personale qualificato effettua il monitoraggio della radioattività di ogni partita. Ogni partita di rottami è corredata da un certificato stilato secondo le norme nazionali o internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Il certificato può essere incluso in altri documenti che accompagnano la partita.



Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
<p>del Consiglio (2).</p> <p>1.6. I rottami non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. I rottami rispettano i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE della Commissione (3) e non superano i valori di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 (4). La presente disposizione non vale per le caratteristiche dei singoli elementi presenti nelle leghe di alluminio.</p> <p>1.7. I rottami non contengono alcun contenitore sotto pressione, chiuso o insufficientemente aperto che possa causare un'esplosione in una fornace metallurgica.</p>	<p>Personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita. Se dal controllo visivo sorge il dubbio di un'eventuale presenza di caratteristiche di pericolo, occorre adottare ulteriori opportune misure di monitoraggio, ad esempio campionamento e analisi.</p> <p>Il personale è formato a individuare le eventuali caratteristiche di pericolo dei rottami di alluminio e a riconoscere gli elementi concreti o le particolarità che consentono di determinare le caratteristiche di pericolo.</p> <p>La procedura di rilevamento dei materiali pericolosi è documentata nell'ambito del sistema di gestione della qualità.</p> <p>Personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita.</p>
2. Rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero	
<p>2.1. Possono essere utilizzati a tal fine solo i rifiuti contenenti alluminio o leghe di alluminio recuperabili.</p> <p>2.2. I rifiuti pericolosi non sono utilizzati in questa operazione tranne quando si dimostra che, per eliminare tutte le caratteristiche di pericolo, sono stati applicati i processi e le tecniche di cui al punto 3 del presente allegato.</p> <p>2.3. I rifiuti seguenti non sono utilizzati in questo tipo di operazione: a) limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose; e b) fusti e contenitori, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che contengono o hanno contenuto oli o vernici.</p>	<p>I controlli di accettazione (effettuati a vista) di tutti i rifiuti pervenuti e dei documenti che li accompagnano sono effettuati da personale qualificato che è formato a riconoscere i rifiuti non conformi ai criteri indicati nel presente punto.</p>
3. Processi e tecniche di trattamento	
<p>3.1. I rottami di alluminio sono stati separati alla fonte o durante la raccolta e sono stati tenuti divisi oppure i rifiuti in entrata sono stati sottoposti a un trattamento per separare i rottami di alluminio dagli elementi non metallici e non di alluminio.</p> <p>3.2. Sono stati portati a termine tutti i trattamenti meccanici (quali taglio, cesoiatura, frantumazione o granulazione; selezione, separazione, pulizia, disinquinamento, svuotamento) necessari per preparare i rottami metallici ad essere utilizzati direttamente.</p> <p>3.3. Ai rifiuti contenenti elementi pericolosi si applicano le seguenti prescrizioni specifiche:</p>	



Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
a) il materiale in entrata proveniente da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o da veicoli fuori uso è stato sottoposto a tutti i trattamenti prescritti dall'articolo 6 della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e dall'articolo 6 della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6); b) i clorofluorocarburi delle apparecchiature eliminate sono stati catturati mediante un processo approvato dalle autorità competenti; c) i cavi sono stati strappati o trinciati. Se un cavo contiene rivestimenti organici (materie plastiche), questi sono stati tolti ricorrendo alle migliori tecniche disponibili; d) i fusti e i contenitori sono stati svuotati e puliti; e) le sostanze pericolose nei rifiuti non menzionati alla lettera a) sono state eliminate efficacemente.	

8. CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO PER I ROTTAMI DI RAME

I prodotti dell'attività di recupero per cessare la qualifica di rifiuto devono rispondere alle condizioni definite dall'art. 184-ter del D. Lgs. n. 152/2006.

Il recupero R4 dei rifiuti di rame deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 715/2013 che si intende integralmente richiamato.

Si riportano di seguito i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto.

Definizioni

«**Rottami di rame**», i rottami metallici costituiti principalmente da rame e leghe di rame;

«**Detentore**», la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rottami di rame;

«**Produttore**», il detentore che cede ad un altro detentore rottami di rame che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti;

«**Importatore**», qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che introduce nel territorio doganale dell'Unione rottami di rame che hanno cessato di essere considerati rifiuti;

«**Personale qualificato**», personale che, per esperienza o formazione, ha le competenze per controllare e valutare le caratteristiche dei rottami di rame;

«**Controllo visivo**», il controllo dei rottami di rame che investe tutte le parti di una partita e impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata;

«**Partita**», un lotto di rottami di rame destinato ad essere spedito da un produttore ad un altro detentore e



che può essere contenuto in una o più unità di trasporto, ad esempio contenitori.

Criteri per i rottami di rame

I rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti allorché, all'atto della cessione dal produttore a un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- i rottami ottenuti dall'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell'allegato I del Regolamento UE 715/2013;
- i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell'allegato I del Regolamento UE 715/2013 ;
- i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell'allegato I del Regolamento UE 715/2013;
- il produttore ha rispettato le prescrizioni degli articoli 4 e 5 al Regolamento UE 715/2013.

Dichiarazione di conformità

Il produttore o l'importatore stila, per ciascuna partita di rottami di rame, una dichiarazione di conformità in base al modello di cui all'allegato II del Regolamento UE 715/2013.

Il produttore o l'importatore trasmette la dichiarazione di conformità al detentore successivo della partita di rottami di rame. Il produttore o l'importatore conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.

La dichiarazione di conformità può essere stilata in formato elettronico.

Sistema di gestione

Il produttore applica un sistema di gestione atto a dimostrare la conformità ai criteri di cui all'articolo 3 del Regolamento UE 715/2013.

Tale sistema prevede una serie di procedimenti documentati riguardanti ciascuno dei seguenti aspetti:

- monitoraggio della qualità dei rottami di rame ottenuti dall'operazione di recupero di cui al punto 1 dell'allegato I del Regolamento UE 715/2013 (che comprenda anche campionamento e analisi);
- efficacia del monitoraggio delle radiazioni di cui al punto 1.5 dell'allegato I del Regolamento UE



715/2013;

- controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero di cui al punto 2 dell'allegato I del Regolamento UE 715/2013;
- monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento di cui al punto 3.3 dell'allegato I del Regolamento UE 715/2013;
- osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami di rame;
- registrazione dei risultati dei controlli effettuati a norma dei precedenti quattro punti;
- revisione e miglioramento del sistema di gestione;
- formazione del personale.

Il sistema di gestione prevede inoltre gli obblighi specifici di monitoraggio indicati, per ciascun criterio, nell'allegato I del Regolamento UE 715/2013.

L'accertamento del sistema di gestione della qualità secondo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento UE 715/2013 è effettuato ogni tre anni.

ALLEGATO I del Regolamento UE 715/2013

Criteri per i rottami di rame

Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
Punto 1. Qualità dei rottami di rame ottenuti dall'operazione di recupero	
1.1. I rottami sono suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze od oggetti in impianti di fusione, raffinazione, rifusione o produzione di altri metalli.	Personale qualificato classifica ogni partita.
1.2. La quantità totale di materiali estranei è $\leq 2\%$ in peso. Sono considerati materiali estranei: <ul style="list-style-type: none">– metalli diversi dal rame e dalle leghe di rame,– materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro,– materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze chimiche o organiche,	Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita. A congrua cadenza (almeno ogni 6 mesi) si analizzano alcuni campioni rappresentativi di ogni categoria di rottami di rame per determinare la quantità totale di materiali estranei o la resa del metallo. La quantità totale di materiali estranei è determinata dal peso risultante dopo avere separato, manualmente o con altri mezzi (tramite una calamita o basandosi sulla densità), le particelle metalliche e gli oggetti in rame/leghe di



Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
– scorie, impurità, loppe, polveri raccolte nei filtri dell'aria, polveri da molatura, fanghi.	rame dalle particelle e dagli oggetti costituiti da materiali estranei. Per stabilire la giusta frequenza con cui eseguire l'analisi dei campioni rappresentativi si tiene conto dei seguenti fattori: – l'evoluzione prevista della variabilità (ad esempio, in base ai risultati passati), – il rischio di variabilità insito nella qualità dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero e nell'esecuzione del trattamento, – la precisione intrinseca del metodo di monitoraggio, nonché – la prossimità dei risultati ai valori massimi per la quantità totale di materiali estranei. Il processo che ha condotto alla scelta della frequenza del monitoraggio dovrebbe essere documentato nell'ambito del sistema di gestione e dovrebbe essere accessibile in sede di audit.
1.3. I rottami non contengono ossido metallico in eccesso, sotto alcuna forma, tranne le consuete quantità dovute allo stoccaggio all'aperto, in condizioni atmosferiche normali, di rottami preparati.	Personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita.
1.4. I rottami sono esenti, alla vista, da oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non comportano gocciolamento.	Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita, prestando particolare attenzione alle parti in cui è più probabile che si verifichi gocciolamento.
1.5. Non è necessario intervenire secondo le norme nazionali e internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Questa disposizione lascia impregiudicata la legislazione sulla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori adottata a norma del capo 3 del trattato Euratom, in particolare la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio .	Personale qualificato effettua il monitoraggio della radioattività di ogni partita. Ogni partita di rottami è corredata da un certificato stilato secondo le norme nazionali o internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Il certificato può essere incluso in altri documenti che accompagnano la partita.
1.6. I rottami non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. I rottami rispettano i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE della Commissione e non superano i valori di concentrazione di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio. La presente disposizione non vale per le caratteristiche dei metalli in lega presenti nelle leghe di rame.	Personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita. Se dal controllo visivo sorge il dubbio di un'eventuale presenza di caratteristiche di pericolo, occorre adottare ulteriori opportune misure di monitoraggio, ad esempio campionamento e analisi. Il personale è formato a individuare le eventuali proprietà pericolose dei rottami di rame e a riconoscere gli elementi concreti o le particolarità che consentono di determinare tali proprietà. La procedura di rilevamento dei materiali pericolosi è documentata nell'ambito del sistema di gestione.
1.7. I rottami non contengono alcun contenitore sotto pressione, chiuso o insufficientemente aperto che possa	Personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita.



Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
causare un'esplosione in una fornace metallurgica.	
1.8. I rottami non contengono PVC sotto forma di rivestimenti, vernici o residui di materie plastiche.	Personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita.
Punto 2. Rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero	
<p>2.1. Possono essere utilizzati a tal fine solo i rifiuti contenenti rame o leghe di rame recuperabili.</p> <p>2.2. I rifiuti pericolosi non sono utilizzati in questa operazione tranne quando si dimostra che, per eliminare tutte le caratteristiche di pericolo, sono stati applicati i processi e le tecniche di cui al punto «processi e tecniche di trattamento».</p> <p>2.3. I rifiuti seguenti non sono utilizzati in questo tipo di operazione:</p> <ul style="list-style-type: none">– limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose, e– fusti e contenitori, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che contengono o hanno contenuto oli o vernici.	I controlli di accettazione (effettuati a vista) di tutti i rifiuti pervenuti e dei documenti che li accompagnano sono effettuati da personale qualificato che è formato a riconoscere i rifiuti non conformi ai criteri indicati nel presente punto.
d) Punto 3. Processi e tecniche di trattamento	
<p>3.1. I rottami di rame sono stati separati alla fonte o durante la raccolta oppure i rifiuti in entrata sono stati sottoposti a un trattamento per separare i rottami di rame dagli elementi non metallici e non di rame. I rottami di rame ottenuti dalle suddette operazioni devono essere tenuti divisi da altri rifiuti.</p> <p>3.2. Sono stati portati a termine tutti i trattamenti meccanici (quali taglio, cesoiatura, frantumazione o granulazione; selezione, separazione, pulizia, disinquinamento, svuotamento) necessari per preparare i rottami metallici ad essere utilizzati direttamente.</p> <p>3.3. Ai rifiuti contenenti elementi pericolosi si applicano le seguenti prescrizioni specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none">– il materiale in entrata proveniente da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o da veicoli fuori uso è stato sottoposto a tutti i trattamenti prescritti dall'articolo 6 della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dall'articolo 6 della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,– i clorofluorocarburi delle apparecchiature eliminate sono stati catturati mediante un processo approvato dalle autorità competenti,– i cavi sono stati trinciati o strappati. Se un cavo	



Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
contiene rivestimenti organici (materie plastiche), questi sono stati tolti ricorrendo alle migliori tecniche disponibili, – i fusti e i contenitori sono stati svuotati e puliti, – le sostanze pericolose nei rifiuti non menzionati al punto 1 sono state eliminate efficacemente mediante un processo approvato dall'autorità competente.	

9. Il recupero R4 dei metalli quali piombo e leghe di piombo ai sensi dell'art. 184 -ter comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i deve avvenire nel rispetto del parere End Of Waste di ARPAV assunto al prot. n.52655 del 05/09/2023.

Si riportano di seguito i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto.

Piombo e leghe di piombo ai sensi del D.M. 05/02/98 e conformi alle specifiche previste dalla norma UNI EN 14057:2006.

- a) Rifiuti ammissibili: 100899, 110599, 120103, 120104, 120199, 160214, 160216, 170403, 170407, 191203, 200140 costituiti da rifiuti contenenti piombo recuperabile con le seguenti caratteristiche:
 - a1. PCB e PCT <25 ppb;
 - a2. frazioni estranee al piombo <20%
 - a3. oli <10% in peso;
 - a4. assenza di radioattività.
- b) Processi e tecniche di trattamento consentiti: i rifiuti sopra elencati sono sottoposti a verifica visiva ed eventuale selezione e cernita.
- c) Caratteristiche degli EoW: gli EoW prodotti dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
 - c1. requisiti della norma UNI EN 14057;
 - c2. oli e grassi <2% in peso;
 - c3. PCB e PCT <25 ppb;
 - c4. frazioni estranee al piombo <5% in peso come somma totale;
 - c5. solventi organici <0,1% in peso;
 - c6. polveri con granulometria <10 µm < 10% in peso delle polveri totali;
 - c7. assenza di radioattività;
 - c8. assenza di contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, nonché di materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.



10. Il recupero R4 dei rottami di stagno ai sensi dell'art. 184 -ter comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i deve avvenire nel rispetto del parere End Of Waste di ARPAV assunto al prot. n. 52655 del 05/09/2023.

Si riportano di seguito i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto:

Rottami di Stagno ai sensi D.M. 05/02/1998 e conformi alle specifiche previste dalla norma UNI EN 10432:2011.

- a) Rifiuti ammissibili: 100899, 110599, 120103 120104, 120199, 160214, 160216, 170406, 170407, 191203, 200140 costituiti da rifiuti non pericolosi contenenti stagno recuperabile con le seguenti caratteristiche:
 - a1. PCB e PCT <25 ppb;
 - a2. frazioni estranee allo stagno <20% ;
 - a3. oli < 10% in peso;
 - a4. assenza di radioattività.
- b) Processi e tecniche di trattamento consentiti: i rifiuti sopra elencati sono sottoposti a verifica visiva ed eventuale selezione e cernita.
- c) Caratteristiche degli EoW: gli EoW prodotti dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
 - c1. requisiti della norma UNI EN 10432;
 - c2. oli e grassi <2% in peso;
 - c3. PCB e PCT <25 ppb;
 - c4. frazioni estranee allo stagno <5% in peso come somma totale;
 - c5. solventi organici <0,1% in peso;
 - c6. polveri con granulometria <10 µm < 10% in peso delle polveri totali;
 - c7. assenza di radioattività;
 - c8. assenza di contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, nonché di materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

11. Il recupero R4 dei metalli quali zinco e leghe di zinco ai sensi dell'art. 184 -ter comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i deve avvenire nel rispetto del parere End Of Waste di ARPAV assunto al prot. n. 52655 del 05/09/2023.

Si riportano di seguito i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto.

Zinco e leghe di zinco ai sensi D.M. 05/02/1998 e conformi alle specifiche previste dalla norma UNI EN 14290:2004.



- a) Rifiuti ammissibili: 100899, 110501, 110599, 120103, 120104, 120199, 160118, 160214, 160216, 170404, 170407, 191203, 200140 costituiti da rifiuti non pericolosi contenenti zinco recuperabile con le seguenti caratteristiche:
- a1. PCB e PCT <25 ppb;
 - a2. frazioni estranee allo zinco <20%
 - a3. oli < 10% in peso;
 - a4. assenza di radioattività.
- b) Processi e tecniche di trattamento consentiti: i rifiuti sopra elencati sono sottoposti a verifica visiva ed eventuale selezione e cernita.
- c) Caratteristiche degli EoW: gli EoW prodotti dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
- c1. requisiti della norma UNI EN 14290;
 - c2. oli e grassi <2% in peso;
 - c3. PCB e PCT <25 ppb;
 - c4. frazioni estranee allo zinco <5% in peso come somma totale;
 - c5. solventi organici <0,1% in peso;
 - c6. polveri con granulometria <10 µm < 10% in peso delle polveri totali;
 - c7. assenza di radioattività;
 - c8. assenza di contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, nonché di materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

12. I materiali ottenuti dalla lavorazione che non rispettino i requisiti di cui ai precedenti punti 7., 8., 9., 10. e 11. devono essere considerati rifiuti e come tali gestiti.

13. Per il materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto per i rottami di piombo, zinco e stagno e le loro leghe di cui ai precedenti punti 9., 10., 11., la Ditta deve stilare una dichiarazione di conformità in base al modello Mod. 09/31 Rev. 0 del 28/03/2022, assunto al prot. n. 58891 del 11/10/2022 che deve essere conservata a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di tre anni.

Le eventuali verifiche analitiche e/o tecniche per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere accompagnate da apposito verbale di campionamento, con indicate le modalità di prelievo del campione, il tipo di analisi/verifica tecnica a cui verrà avviato il campione prelevato, il quantitativo prelevato, il quantitativo complessivo di materiale da cui si è prelevato il campione, le generalità e la qualifica del personale addetto al prelievo, nonché ogni altra informazione atta a collegare il campione prelevato con il materiale che rappresenta.



Le procedure di campionamento e di verifica di cui ai Regolamenti UE 333 e 715 ovvero di altri regolamenti di settore sono utilizzabili ai fini del soddisfacimento delle procedure sopra descritte.

La certificazione analitica/verifica tecnica per la cessazione della qualifica di rifiuto è da intendersi valida esclusivamente per il lotto a cui si riferisce e deve essere garantita la tracciabilità dei lotti mediante adeguata procedura gestionale.

Altre Prescrizioni

14. La cabina elettrica deve garantire la sicurezza e l'isolamento dal punto di vista elettrico, secondo le disposizioni normative vigenti in materia.

15. I punti luce esterni devono essere conformi all'art. 9, comma 10 della L.R.17/09, come previsto dal parere del Comitato tecnico provinciale V.I.A. del 28/08/2019.

16. Lo stoccaggio del rifiuto con codice EER 10 03 16 deve avvenire all'interno del capannone o all'esterno in cassoni chiusi e secondo le procedure indicate nel documento "valutazione di rischio incendio per stoccaggio schiumature di alluminio" pervenuto con nota del 14/06/2017 e assunto al prot. n. 51310 del 15/06/2017.

17. Il rifiuto con codice EER 10 03 22 deve essere costituito da: rottami di piccole dimensioni provenienti dalla metallurgia termica dell'alluminio, privi di sostanze pericolose, oli ed emulsioni oleose.

18. Il rifiuto con codice EER 10 05 04 deve essere costituito da: rottami di piccole dimensioni provenienti dalla metallurgia termica dello zinco, privi di sostanze pericolose, oli ed emulsioni oleose.

19. Il rifiuto con codice EER 10 05 11 deve essere costituito da: rottami di piccole dimensioni provenienti dalla metallurgia termica dello zinco, privi di sostanze pericolose, oli ed emulsioni oleose.

20. Il rifiuto con codice EER 10 06 04 deve essere costituito da: rottami di piccole dimensioni provenienti dalla metallurgia termica del rame, privi di sostanze pericolose, oli ed emulsioni oleose.

21. Il rifiuto con codice EER 10 08 04 deve essere costituito da: rottami di piccole dimensioni provenienti dalla metallurgia termica del rame, privi di sostanze pericolose, oli ed emulsioni oleose.

22. Il rifiuto con codice EER 10 08 99 deve essere costituito da: cascami di lavorazione in metalli non ferrosi.

23. Il rifiuto con codice EER 12 01 02 deve essere costituito da: rottami costituiti da scarti di lavorazione in ferro e acciaio di piccole dimensioni, provenienti da processi di trattamento fisico e meccanico, privi di



sostanze pericolose, oli ed emulsioni oleose.

24. Il rifiuto con codice EER 12 01 04 deve essere costituito da: rottami costituiti da scarti di lavorazione in metalli non ferrosi di piccole dimensioni, provenienti da processi i trattamento fisico, meccanico, privi di sostanze pericolose, oli ed emulsioni oleose.

25. La Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità siano effettuate con le seguenti modalità:

a) l'attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei medesimi va effettuata in conformità alle linee guida SNPA approvate con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 47 del 09/08/2021 ai sensi dell'art. 184 comma 5 del D. lgs. n. 152/2006;

b) la classificazione dei rifiuti di cui alla lettera a) è effettuata a cura del produttore almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni dodici mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;

c) qualora siano necessarie analisi chimiche/merceologiche, il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto e alla Ditta; il campionamento va effettuato secondo le norme UNI 10802 e correlate;

d) per le analisi si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;

e) tutta la documentazione inerente alle indagini svolte per determinare le proprietà di pericolo deve essere conservata presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di tre anni.

26. L'omologa sui rifiuti in ingresso è svolta secondo quanto stabilito dal punto 3.2 della DGRV n. 119 del 07/02/2018; sono riportati di seguito i contenuti pertinenti generali e relativi alla specifica attività svolta dalla Ditta:

a) nell'omologa devono essere riportate le informazioni che permettono l'individuazione delle caratteristiche del rifiuto al fine di sottoporlo al recupero presso l'impianto, ottenute dalle seguenti fonti: caratterizzazione del produttore iniziale; eventuali ulteriori analisi di laboratorio/ analisi merceologiche specifiche qualora necessarie; letteratura e informazioni scientifiche nazionali, europee e internazionali, ove necessario;

b) la responsabilità dell'omologa è in capo al Tecnico responsabile dell'impianto che intende ritirare il



rifiuto; la documentazione di omologa deve essere predisposta ed esaminata dal Tecnico responsabile dell'impianto, che deve espressamente indicare l'esito per i carichi di rifiuti in ingresso (favorevole/non favorevole), e deve essere conservata in impianto per almeno tre anni;

c) l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel quale caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;

d) per i codici appartenenti al capitolo 1912XX in ingresso, l'omologa deve, tra le altre informazioni:

- descrivere l'operazione che è stata svolta sui rifiuti dal produttore;
- descrivere a quale operazione verranno sottoposti i rifiuti presso l'impianto;

e) sui rifiuti in ingresso su cui è stata eseguita dal produttore l'operazione R12 di miscelazione, tale informazione deve essere riportata sull'omologa, come anche previsto al punto precedente, e i rifiuti devono essere sottoposti presso l'impianto esclusivamente al recupero effettivo con produzione di materiali EoW, se autorizzati.

27. Le operazioni R12 di miscelazione non in deroga (art. 187 D. Lgs. n. 152/2006) devono essere svolte in conformità ai criteri stabiliti dalla DGRV n. 119 del 07/02/2018, paragrafo 4.3 "Modalità gestionali"; sono riportati di seguito i contenuti pertinenti generali e relativi alla specifica attività svolta dalla Ditta:

a) la miscelazione deve essere effettuata ai sensi dell'art. 177 c. 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e in particolare ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;

b) la miscelazione è condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto, il quale dovrà verificare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione;



c) la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino e purché essa faciliti le operazioni di gestione e ne garantisca il livello minimo di prestazione richiesto da ciascun rifiuto originario;

d) l'impianto di destinazione per il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i EER che compongono la miscela stessa, salvo quanto autorizzato a seguito di specifica istanza;

e) dalle registrazioni obbligatorie si dovrà poter risalire ai lotti originari che hanno generato il lotto di rifiuti miscelati;

f) la gestione delle miscele prodotte deve avvenire per lotti; ogni singolo lotto deve essere caratterizzato; il produttore della miscela deve effettuare i necessari accertamenti atti a caratterizzare i rifiuti prodotti e a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;

g) le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare il recupero definitivo.

28. L'accorpamento di rifiuti con stesso codice EER non deve comportare la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero; tali operazioni sono consentite solo se i rifiuti posseggono già singolarmente in ingresso all'impianto le caratteristiche di idoneità per il recupero.

29. Ogni lotto omogeneo di rifiuti risultante dalle operazioni di accorpamento R12 e miscelazione R12, deve essere realizzato adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite; in particolare devono essere annotate le tipologie (codice EER) e le quantità di rifiuti uniti, ciò anche al fine di rendere sempre conoscibile la composizione dei rifiuti accorpati/miscelati, avviati a successivo recupero finale; nel caso di lotti ottenuti dall'unione di rifiuti con codici EER speculari, ogni singolo lotto in uscita dall'impianto deve inoltre essere accompagnato da analisi o da adeguata indagine riportata su scheda di omologa attestante la non pericolosità del lotto.

30. Eventuale rifiuto non conforme rinvenuto nei carichi in entrata deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto recupero/smaltimento del rifiuto, in particolare:

a) deve essere posto in aree di stoccaggio dedicate e dotate degli opportuni sistemi di sicurezza e presidi ambientali a seconda della tipologia di rifiuto;

b) deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il



produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono, inoltre, essere attivate opportune procedure finalizzate a evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali.

31. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e delle seguenti prescrizioni:

a) le aree ove si svolgono le attività di ricezione, deposito e lavorazione devono essere mantenute distinte tra loro; in particolare devono essere individuate mediante idonea cartellonistica le aree dedicate a:

- stoccaggio rifiuti;
- stoccaggio rifiuti prodotti;
- selezione cernita, accorpamento, miscelazione;
- stoccaggio materiale che ha cessato di essere rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006: End of Waste ;
- rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto;

b) tutti i rifiuti presenti in impianto vanno identificati mediante apposita cartellonistica riportante il codice EER corrispondente, attribuito in conformità alle linee guida SNPA approvate con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 47 del 09/08/2021 ai sensi dell'art. 184 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006;

c) la verifica e le procedure di accettazione dei rifiuti all'impianto nonché la loro gestione, le modalità di stoccaggio e di trattamento e la dislocazione delle aree devono essere conformi a quanto indicato:

- nella planimetria Tavola 02 rev. 02 del 25/10/2023 trasmessa con nota del 03/11/2023 assunta al prot. n. 65817 del 06/11/2023,
- nell'Istruzione Operativa IO 09/01 Rev. 4 trasmessa con nota del 03/11/2023, assunta al prot. n. 65817 del 06/11/2023 e nell'Istruzione Operativa IO 09/02 Rev. 8 trasmessa con nota del 22/01/2024, assunta al prot. n. 3955,
- nelle procedure gestionali e operative inviate con nota del 10/10/2022 assunta ai prott n. 58866, n. 58874 e n. 58891 del 11/10/2022, con nota del 30/11/2022 assunta al prot. n. 69243, con nota del 25/01/2023, assunta al prot. n. 4780 del 26/01/2023, con nota del 09/10/2023, assunta al prot. n. 59990 del 10/10/2023, con nota del 03/11/2023, assunta al prot. n. 65817 del 06/11/2023, del 22/01/2024, assunta al prot. n. 3955
- nella procedura e prescrizioni indicate nel documento "Valutazione rischio incendio per stoccaggio



schiumature di alluminio”, trasmesse con nota del 14/06/2017, assunta al prot. n. 51310 del 15/06/2017, e recependo le prescrizioni di cui al presente provvedimento;

d) le operazioni di miscelazione devono avvenire secondo i criteri stabiliti dalla DGRV n. 119 del 07/02/2018, rispettando le potenzialità indicate nell’Istruzione Operativa IO 09/02 Rev. 8, trasmessa con nota del 22/01/2023, assunta al prot. n. 3955;

e) devono essere rispettate le norme tecniche, antincendio, di tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori e della igiene e sanità pubblica, previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali, nonché limiti della classificazione acustica del comune di Santa Lucia di Piave;

f) la tracciabilità dei rifiuti in impianto deve essere garantita dal loro ingresso all’uscita dallo stesso come rifiuto selezionato e/o raggruppato ovvero alla cessazione della qualifica di rifiuto, attraverso la gestione dei rifiuti per lotti e la registrazione da parte della Ditta delle informazioni relative ai carichi in ingresso e in uscita, accompagnate da analisi/schede tecniche/dichiarazioni di conformità, da rendere disponibili all’autorità di controllo;

g) i rifiuti di tipo polverulento, ovvero polveri e particolati, devono essere ricevuti in big bags e mantenuti all’interno del big bag di origine, devono essere soggetti alle sole procedure ispettive per il ricevimento del rifiuto in impianto; su tali rifiuti non deve essere eseguita alcuna lavorazione (neppure la selezione e cernita) e devono essere posti in messa in riserva esclusivamente all’interno del capannone; nel caso di big bags danneggiati, il singolo collo deve essere inserito tal quale in big bag integro, adottando procedure tali da ridurre al minimo la produzione di polveri;

h) l’altezza dei cumuli dei rifiuti non deve essere superiore a otto metri;

i) la Ditta deve gestire l’impianto secondo le modalità operative dettate dall’Allegato II al D.Lgs. n. 188/2008, relativamente alle operazioni di stoccaggio e movimentazione delle batterie e degli accumulatori;

l) deve essere eseguita quotidianamente la pulizia delle aree pavimentate di deposito e lavorazione dei rifiuti e viabilità;

m) per tutti i macchinari deve essere garantita la pulizia e manutenzione periodica;

n) la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) deve essere condotta in conformità al D.lgs. 49/2014 e ai successivi decreti attuativi;

o) la Ditta deve garantire la sorveglianza radiometrica dei materiali metallici secondo quanto previsto



dall'art. 72 del D.Lgs. 101/2020 e dall'Allegato XIX al medesimo decreto.

32. In caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) la Ditta deve porre immediatamente in essere tutte le misure volte a limitare il danno e l'eventuale inquinamento, rimanendo fermi gli obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del D.Lgs 152/2006.

33. La Ditta deve garantire la presenza nell'impianto di un deposito di materiali atti all'assorbimento di liquidi inquinanti in caso di sversamenti accidentali e/o incidenti.

34. La fase di cantiere per la realizzazione delle opere previste dovrà essere gestita conformemente alle previsioni del D.Lgs 81/2008 per quanto attiene la gestione dei rischi interferenziali e comunque mantenendo quanto più possibile separate le aree di lavoro.

SEZIONE C. GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

35. Le emissioni generate dalle operazioni di riduzione volumetrica con ossitaglio/taglio al plasma sono confrontabili con quelle rilasciate dalle attività di saldatura di cui al punto *hh*) della Parte II dell'All. IV alla Parte V del D. Lgs. 152/2006.

Per tali emissioni si prescrive l'adozione di particolari cautele con l'utilizzo di dispositivo mobile dotato di idonei sistemi di filtrazione e rilascio dell'aria depurata in ambiente, come rappresentato nella scheda tecnica allegata al prot. n. 64754 del 18/10/2019.

Devono essere fissate e rispettate le procedure per la manutenzione periodica di tale aspiratore mobile, sulla base delle indicazioni fornite dal costruttore; la frequenza di sostituzione del filtro a carboni attivi, registrata su apposito quaderno, dovrà essere almeno annuale.

SEZIONE D. GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

36. Per l'individuazione del punto di scarico si fa riferimento alla Tav U - Tavola acque meteoriche - rev. 01 del 25/10/2023, scala 1:500, allegata all'istanza assunta al prot. n. 63501 del 25/10/2023.

37. Gli scarichi delle acque meteoriche dilavamento provenienti dai due impianti di depurazione, uno a servizio dell'area scoperta adibita a stoccaggio e lavorazione rifiuti (lato Est dello stabilimento), con recapito in pubblica fognatura delle acque bianche di Via Foresto Sud, e uno a servizio del piazzale di manovra e stoccaggio EOW e stoccaggio rifiuti in ingresso R13 Multicer (lato Ovest dello stabilimento) con recapito in pubblica fognatura delle acque bianche di Via Foresto Sud per le acque di prima pioggia e sul suolo mediante pozzi assorbenti per le acque di seconda pioggia, devono essere gestiti alle seguenti condizioni:



a.1) gli scarichi nella pubblica fognatura delle acque bianche devono essere conformi ai limiti previsti dalla tabella 1, dell'allegato B, alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

a.2) lo scarico sul suolo deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 2, allegato C, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto; in particolare gli "oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti" devono essere assenti, cioè in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche sotto riportate;

b) i limiti di accettabilità degli scarichi non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 152/2006;

c) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità devono essere effettuate da un professionista abilitato, con cadenza:

- semestrale, sulla linea di trattamento delle acque meteoriche di **prima pioggia** provenienti dall'impianto di depurazione a servizio del piazzale di manovra e stoccaggio EOW e rifiuti in ingresso R13 Multicer, per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, BOD₅, COD, tensioattivi totali, zinco, e idrocarburi totali;

- semestrale, sulla linea di trattamento delle acque meteoriche di **prima pioggia** provenienti dall'impianto di depurazione a servizio del piazzale di stoccaggio e lavorazione rifiuti, per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, BOD₅, COD, tensioattivi totali, zinco, e idrocarburi totali;

- annuale, sulla linea di trattamento delle acque meteoriche **successive a quelle di prima pioggia** provenienti dall'impianto di depurazione a servizio del piazzale di manovra e stoccaggio EOW e rifiuti in ingresso R13 Multicer, per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, BOD₅, COD, tensioattivi totali, zinco e idrocarburi totali;

- annuale, sulla linea di trattamento delle acque meteoriche di **successive a quelle di prima pioggia** provenienti dall'impianto di depurazione a servizio del piazzale di stoccaggio e lavorazione rifiuti, per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, BOD₅, COD, tensioattivi totali, zinco, e idrocarburi totali.

I referti analitici devono essere conservati presso la sede dello stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo;

d) gli scarichi devono essere accessibili all'autorità competente per il controllo a mezzo di appositi pozzetti con capacità di almeno 50 L e, comunque, idoneo/i a permettere il campionamento automatico nelle 3



ore;

e) Il lavaggio dei filtri e la loro sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione dei due impianti di depurazione a servizio del piazzale di stoccaggio e lavorazione rifiuti e del piazzale di manovra e stoccaggio EOW e rifiuti in ingresso R13 Multicer, vanno effettuate regolarmente e a scarichi inattivi. In particolare le vasche di decantazione e disoleazione devono essere mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi e oli pregiudichi l'efficacia del processo di depurazione. Tali operazioni devono essere registrate nel quaderno di manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e dei serbatoi devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte a impedire spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo;

f) è vietato immettere nelle reti di raccolta e di scarico delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento delle aree destinate all'attività di recupero rifiuti, nonché negli impianti di depurazione a servizio delle stesse, reflui diversi da quelli previsti nell'autorizzazione;

g) qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento degli impianti di depurazione o degli scarichi, deve essere comunicata a questa Amministrazione;

h) le aree scoperte, in conformità alle prescrizioni previste all'art. 39, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, non possono essere utilizzate per finalità non previste dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione;

i) gli eventuali scarti e i rifiuti generati dagli impianti di depurazione a servizio delle aree destinate all'attività di recupero rifiuti, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizi all'ambiente;

j) la Ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli sullo stato di conservazione della superficie pavimentata, delle strutture di contenimento e conferimento dei rifiuti, delle vasche, delle condotte e tubazioni, al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale inquinamento conseguente.

RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI

La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000.



La Ditta ha l'obbligo di valutazione di tutti i rischi e dell'adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione presso l'impianto secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 81/2008.

L'autorizzazione è rinnovabile ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D. Lgs. 152/2006; la domanda di rinnovo deve essere presentata all'Amministrazione provinciale almeno centottanta giorni prima della scadenza. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta, nei casi previsti dall'art. 35 della L.R. 3/2000, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 33/1985 e ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006.

ALLEGATI

N.	Titolo	Data	protocollo/anno
1	Tavola 02 - layout organizzativo dell'attività - rev. 02	25/10/2023	65817/2023
2	Tavola U -tavola acque meteoriche - rev. 01	25/10/2023	63501/2023